



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona  
Via Milano, 24 - 26100 - Cremona - Codice Ipa: m\_pi

### IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche;"
- VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che "All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";
- VISTO** il novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** che la medesima normativa recita testualmente che: "la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti".
- VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 60 del 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";



## Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona

Via Milano, 24 - 26100 - Cremona - Codice Ipa: m\_pi

- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 112 del 2022, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTO** il dispositivo prot. n. 2700 del 20.06.2022 con il quale questo Ufficio ha delegato i Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Cremona allo svolgimento delle attività relative alla valutazione preliminare delle istanze degli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 8, c. 5 della predetta O.M. n. 112/22;
- VISTO** il proprio provvedimento prot.n. 3313 del 02.08.2022 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Cremona;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 3973 del 30.08.2022 di ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Cremona;
- CONSIDERATO** che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 112/2022 dispone che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo."
- VISTE** le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati;
- VISTO** il dispositivo dello scrivente Ufficio prot. n. 3295 del 02/08/2022, con il quale si è proceduto, sulla base delle valutazioni sui titoli dichiarati dagli aspiranti docenti da parte delle scuole polo, all'esclusione degli aspiranti non in possesso di uno dei requisiti di ammissione;
- TENUTO CONTO** del reclamo pervenuto da parte del candidato Zanetti Francesco, escluso dalle graduatorie GPS di II grado, fascia 2, per le classi di concorso A029, A030, e AJ56 per la motivazione succitata;
- VERIFICATO** il possesso dei requisiti di accesso per l'inserimento nelle suddette graduatorie A029, A030, e AJ56 del sopracitato candidato;
- RITENUTO** pertanto di dover parzialmente rettificare in autotutela il decreto di questo Ufficio prot. n. 3295 del 02/08/2022;

### DECRETA

#### Art. 1

Per quanto esposto e per le motivazioni di cui in premessa ed alla luce della normativa citata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la rettifica del provvedimento n. 3295 del 02/08/2022 di questo Ufficio, limitatamente al candidato Zanetti Francesco, accertato il legittimo inserimento dello stesso nelle Graduatorie per le Supplenze della Provincia di Cremona, per le classi di concorso A029, A030, e AJ56;

#### Art. 2

Viene di conseguenza annullata in autotutela la disposta esclusione dalle GPS della Provincia di Cremona per il biennio 2022/2023-2023/2024 del candidato Zanetti Francesco per le classi di concorso A029, A030, e AJ56. Restano ferme le altre esclusioni disposte con il medesimo dispositivo 3295/2022.



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona  
Via Milano, 24 - 26100 - Cremona - Codice Ipa: m\_pi

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST <https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/> con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI  
Filomena BIANCO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Filomena BIANCO  
Referente: ALF  
mail: antonio.lofaso@istruzione.it